



Polizia Nuova Forza Democratica

**Segreteria Nazionale**

[www.pnfdnazionale.it](http://www.pnfdnazionale.it)

[segreteria@pnfdnazionale.it](mailto:segreteria@pnfdnazionale.it), [segreteria@pec.pnfdnazionale.it](mailto:segreteria@pec.pnfdnazionale.it)

Lì, 02.08.2023

Oggetto: Fusione per incorporazione dell'O.S. Usip nell'O.S. Uil Polizia  
Art.35 del dPR 18 giugno 2022, n.164 e successive modifiche  
**RICHIESTA CHIARIMENTI 2°**

AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Dipartimento della P.S.  
Dott. Vittorio PISANI  
[segr.part.capopolizia@interno.it](mailto:segr.part.capopolizia@interno.it)  
[segr.risorseumane.dipps@interno.it](mailto:segr.risorseumane.dipps@interno.it)

Al Sig. Direttore  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Dipartimento di P.S. – Ministero dell'Interno  
V.Prefetto Dott.ssa Maria De Bartolomeis  
[ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it](mailto:ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it)

Prendiamo atto della risposta n.555/V-RS/ del 02.08.23 di codesto Ufficio Relazioni Sindacali a firma del Direttore del Servizio che si allega alla presente ma nonostante abbiamo letto il contenuto della circolare cui si fa riferimento, non abbiamo affatto le idee chiare in merito. Innanzitutto abbiamo accertato cosa vuol dire fusione per incorporazione – da una semplice ricerca in internet -:

**Cosa vuol dire fusione per incorporazione?**

Che cosa significa "Fusione per incorporazione"? Modalità di fusione societaria che si attua mediante assorbimento di una società, detta incorporante, nell'altra, detta incorporata: alla prima sono trasferiti tutti i diritti e le obbligazioni della seconda.

Abbiamo poi riletto i seguenti punti della modifica dell'art.35:

le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare **sul codice unico del nuovo soggetto sindacale** le deleghe delle quali risultino titolari, **attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale.** Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o **che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.**

2. È esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante.

5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonché per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, **il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.**

6. **La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno,** detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.

**E già questo ci lascia molto pensare.**

Inoltre, se come qualcuno riferisce che alcune sigle sindacali federate prima della modifica dell'art.35 **continuano tutt'oggi ad utilizzare il proprio codice e non quello unico innanzi bene specificato**, ci lascia molto perplessi il seguente punto che pure abbiamo riletto:

**8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative già costituite** che, solo in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 **imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»;**

Restiamo in attesa di cortese e gentile risposta da parte di codesto Ufficio Relazioni Sindacali; ove possibile in modo più chiaro, tale da far comprendere anche a noi – forse un po' testoni - quello che riferite.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale Nazionale Agg.  
Carlo Aliberti

Firma originale agli atti  
di questa Segreteria